



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota prot.0108718 del 21/08/2024, con la quale la Questura di Venezia ha comunicato la necessità di attuare misure di sicurezza funzionali all'ordine e alla sicurezza pubblica, in occasione dello svolgimento della 81^a edizione della "Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica", con esigenza di interdire la navigazione nella zona di mare antistante il Lido di Venezia, nel tratto compreso tra l'Hotel Excelsior e Via delle Quattro Fontane, fino ad un miglio dalla costa;

VISTA: la propria Ordinanza n°51/2019 del 28/05/2019, con la quale è stata disciplinata la navigazione in prossimità della costa del Compartimento marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°36/2022 del 09/05/2022, con la quale è stata disciplinata la sicurezza della balneazione nel Circondario marittimo di Venezia;

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento di disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento della manifestazione in questione che, oltre ad assumere rilevanza ai fini dell'ordine pubblico;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo compreso **dalle ore 07:00 del 28/08/2024 alle ore 07:00 del 08/09/2024**, nella zona di mare antistante il Lido di Venezia, nel tratto compreso tra l'Hotel Excelsior e l'intersezione tra Lungomare Marconi e Via delle Quattro Fontane, meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza, delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS84):

- A. Lat. 45° 24' 23.46" N – Long. 012° 22' 14.90" E
- B. Lat. 45° 23' 56.01" N – Long. 012° 23' 19.16" E
- C. Lat. 45° 23' 36.80" N – Long. 012° 22' 59.67" E
- D. Lat. 45° 24' 03.45" N – Long. 012° 21' 55.42" E

è vietata la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e/o qualsiasi altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e di soccorso.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, ovvero 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.
CA (CP) Aus. Rich. Massimo MAIOLO
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE, SOSTA, ANCORAGGIO E/O QUALSIASI ALTRO USO PUBBLICO

